

ALLEGATO A)

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 24/07/2007

REGOLAMENTO

DI POLIZIA

ANNONARIA

Art. 1 - *Principi generali*

Art. 2 - *Finalità*

Art. 3 - *Recepimento, funzione attuativa e integrativa e rinvio dinamico alla normativa regionale e statale in materia*

Art. 4 - *Obbligo di vendita*

Art. 5 - *Prezzo di vendita*

Art. 6 - *Pesatura delle merci*

Art. 7 - *Esposizione di merci all'esterno dei negozi*

Art. 8 - *Esposizione e vendita degli alimenti*

Art. 9 - *Commercio su area pubblica in forma itinerante*

Art. 10 - *Vendite Straordinarie*

Art. 11 - *Somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.*

Art. 12 - *Abrogazioni*

Art. 13 - *Sanzioni*

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune è titolare delle funzioni e dei compiti di polizia locale nelle materie trasferite o attribuite, nonché in quelle ad esso delegate dalla Regione.

Art. 2

Finalità

1. Questo Regolamento persegue il fine di garantire il miglior servizio possibile ai cittadini, mediante l'attività di Polizia Annonaria, servizio specializzato della Polizia Municipale, il cui compito è il controllo delle attività commerciali ed artigianali dedicato alla tutela del consumatore ed alla verifica del rispetto delle normative che regolano lo svolgimento di tali attività.

Art. 3

Recepimento, funzione attuativa e integrativa e rinvio dinamico alla normativa regionale e statale in materia

1. Le prescrizioni contenute in questo regolamento sono meramente attuative e integrative di quanto disciplinato dalle leggi regionali e statali, nonché dai regolamenti, anche comunali.
2. È recepito integralmente il contenuto precettivo delle deliberazioni di giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme regionali e statali, contenute in atti aventi forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le eventuali parti potenzialmente precettive in essi contenute.

Art. 4

Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita di merci e derrate anche se richieste in misura minima.

Art. 5

Prezzo di vendita

1. Per prezzo di vendita si intende il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
2. Negli esercizi commerciali al dettaglio, l'obbligo di indicazione dei prezzi di vendita dei prodotti esposti nelle vetrine esterne, all'ingresso dei locali, nelle immediate adiacenze, su

aree pubbliche, sui banchi di vendita ovunque collocati, viene assolto mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo.

Art. 6

Pesatura delle merci

1. Le merci vendute a peso dovranno essere pesate al netto della tara, usando bilance e misure pulite collocate in modo da renderle ben visibili, con i criteri di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 441.
(1)

Art. 7

Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo e spazio pubblico per esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi sono vietate.
2. Per le altre merci, le esposizioni sono subordinate alla concessione comunale che viene rilasciata ai sensi dello specifico regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 8

Esposizione e vendita degli alimenti

1. All'interno dei negozi, le derrate alimentari che per loro natura si mangiano senza preventiva cottura o lavaggio, dovranno essere tenute in vetrine chiuse a tenuta d'insetti e protette con teli o con apparecchi meccanici capaci di allontanare le mosche ed a ripararle dagli agenti atmosferici. La loro esposizione al di fuori dei negozi è vietata.
2. Gli alimenti che vengono esposti all'interno dei negozi e nell'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere collocati ad altezza non inferiore ad un metro dal suolo.
3. La frutta e la verdura esposta sui banchi di vendita dei mercati o comunque esposta su ogni altro tipo di attrezzature per la vendita su area pubblica dovrà essere contenuta in casse o in ceste destinate a quel solo scopo.
4. All'acquirente è vietato toccare i prodotti alimentari posti in vendita nei negozi o sui banchi ed attrezzature dei venditori su aree pubbliche, salvo che non sia munito di guanti monouso a perdere.

Art. 9

Commercio su area pubblica in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) e b) di cui all'art. 28 della D.Lgs. 114/98;
b) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2. Il Comune, con specifica deliberazione, individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato. Stabilisce, altresì, divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Per coloro che effettuano attività di vendita in forma itinerante è fatto divieto di:
- a) esercitare lungo le direttrici di grande comunicazione, quali la tangenziale, le strade statali e provinciali, nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico ad esse prospicienti, sia all'esterno che all'interno del "centro abitato".
 - b) deporre al suolo merci ed attrezzature, anche se facilmente rimovibili;
 - c) sostare nel medesimo luogo per un periodo superiore ad 1 ora o sostare in punti diversi distanti meno di m. 500 fra loro.
 - d) recare disturbo in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni molesti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico – sanitarie, nonché ai criteri stabiliti dal ministero della sanità.
5. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi contenenti al massimo lt. 0,200 per le bevande superalcoliche (contenuto di alcool superiore al 21% del volume) o lt. 0,33 per le bevande alcoliche (contenuto di alcol fino al 21% del volume).
6. I prodotti alimentari posti in vendita, ad eccezione dell'ortofrutta e delle merci preimballate, dovranno essere protetti su tutti i lati e superiormente, onde evitarne l'inquinamento e la manipolazione da parte del pubblico.
7. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori, dove esistano, o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
8. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'originale del titolo abilitante all'esercizio della vendita su aree pubbliche, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.
9. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività:
- a)dagli addetti elencati al titolo II, n. 9, della d.g.r. 32-2642/2001;
 - b)da addetti incaricati in base a contratti di lavoro assimilabili;
 - c)da incaricati diversi da quelli previsti nei punti precedenti, esclusivamente in casi eccezionali, comprovati e per non più di tre volte dallo stesso soggetto nell'arco di ogni anno solare.

Art. 10

Vendite Straordinarie

1. Si intendono per vendite straordinarie quelle indicate e regolate nell'art.15 del D.Lgs 114/98 e nel capo VI, artt.13,14 e 14 bis della Legge Regionale 28/99.
2. **Gli operatori su area pubblica** che intendono effettuare **vendite di liquidazione**, limitatamente alle circostanze di cessazione dell'attività o trasferimento dell'azienda, dovranno presentare apposita comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.(2)

3. **Le vendite di fine stagione** devono essere precedute da comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa. **Gli operatori su area pubblica** che intendono effettuare **vendite di fine stagione** dovranno presentare apposita comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. **Le vendite promozionali** devono essere precedute da comunicazione relativa al periodo di svolgimento, da presentare al Comune ove ha sede il punto di vendita. **Gli operatori su area pubblica** che intendono effettuare **vendite promozionali** dovranno presentare apposita comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. Le suddette comunicazioni, in originale, devono obbligatoriamente essere esibite, a richiesta degli addetti alla vigilanza

Art. 11

Somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di nulla-osta igienico-sanitario.

2. Se trattasi di occupazione permanente deve essere inoltrata apposita comunicazione di ampliamento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 38/2006

3. Qualora l'attività sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 12

Abrogazioni

1. È abrogato il capo 7 (della Polizia Annonaria) del Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di consiglio comunale del 25 novembre 2002, n. 11.

2. Sono altresì abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali incompatibili con la presente disciplina.

Art. 13

Sanzioni

1. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

NOTE:

(1) L'art'5 della Legge 441/81 prevede una sanzione pecuniaria per le violazioni agli artt.2 e 3, mentre non è prevista alcuna sanzione per le violazioni all'art.1 – Qualora all'acquirente, a sua insaputa, sia richiesto di pagare il prezzo della merce calcolato sul peso lordo e non al netto della tara, può configurarsi il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art.515 del c.p.

(2) Questo comma è applicabile in base del principio sancito dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs 114/98 per il quale i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, ma limitatamente ai casi di cessazione dell'attività o trasferimento dell'azienda in quanto i restanti casi (trasferimento o rinnovo di locali) fanno chiaramente riferimento a locali di vendita quindi a commercio in sede fissa